Allegato alla Delib.G.R. n. 9/35 del 10.3.2015

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

*Linea di Attività 4.2.4.a*

*"Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell'identità locale"*

## ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI

Le presenti Direttive disciplinano l'intervento previsto dal POR FESR 2007-2013 relativo alla Linea di Attività 4.2.4.a – "Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti locali espressione dell'identità locale", attraverso il quale l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio intende perseguire l'obiettivo di destagionalizzare i flussi, valorizzare le peculiarità locali e dello sviluppo socioeconomico anche dei territori marginali, integrare le risorse marine con quelle naturalistiche e storico-culturali proprie delle aree interne, sia di tutti i settori economici che costituiscono la catena dell'offerta.

Le presenti Direttive perseguono l'obiettivo globale dell'Asse IV del POR FESR 2007-2013 "Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l'attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile", l'Obiettivo specifico 4.2 "Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale" e l'obiettivo operativo 4.2.4 " Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici".

## ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti Direttive fanno riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5.7.2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11.7.2006 come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7.04.2009, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;

- Programma Operativo Regionale Sardegna (PO FESR 2007-2013), Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5728 del 20.11.2007, nella versione modificata approvata con Decisione C(2014)8874 dell'21.11.2014;
- L.R. 29 maggio 2007, n. 2, articolo 25, comma 4 e s.m.i., concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007);
- L.R. 14 maggio 1984 n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e s.m.i.;
- L.R. 20 giugno 1986 n. 35 "Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22";
- L.R. 12 agosto 1998 n. 27 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere", integrazioni e modifiche alla L.R. 14 maggio 1984, n. 22 e abrogazione della LR. 22 aprile 1987, n. 21;
- Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 19/29 del 14.4.2011 "Programmazione delle linee di attività di competenza dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio";
- Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 20/9 del 3.6.2014 "PO FESR 2007/2013, Direttive Asse IV. LdA 4.2.4.a. "Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell'identità locale". Modifica Direttive e individuazione percorso promozionale. Integrazione Delib.G.R. n. 25/6 del 2013. Conferma Delib.G.R. n. 3/36 del 31.1.2014. Approvazione definitiva".

## ART. 3 - SOGGETTO ATTUATORE

Alla gestione dell'intervento provvede la società *in house* Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.A..

## ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono beneficiare degli aiuti le GI e le PMI regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti in uno dei seguenti settori della classificazione ISTAT ATECO 2007:

- 55.10.00 Alberghi,
- 55.20.10 Villaggi Turistici;
- 55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

Le imprese di cui sopra, ai sensi delle leggi regionali n. 22/1984 e s.m.i. e n. 27/1998 e s.m.i., devono gestire aziende ricettive classificate:

- Albergo (Villaggio albergo e Albergo diffuso): 3, 4 o 5 stelle;
- Albergo residenziale, Villaggio turistico, Campeggio: 3 o 4 stelle.

Inoltre, le imprese di cui sopra, per essere ammissibili:

- devono garantire un periodo di apertura della struttura oggetto dell'intervento di almeno 5 mesi;

- devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle micro imprese che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata;
- devono operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi.

Sono escluse dagli aiuti le imprese destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce.

Gli aiuti di cui alle presenti Direttive non possono essere concessi ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (D.P.C.M. n. 160/2007).

## ART. 5 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili possono riguardare una o più unità produttive di cui le imprese proponenti dovranno dimostrare la piena disponibilità; ogni impresa deve proporre un'unica domanda di agevolazione anche se riferita a più unità produttive.

Sono ammissibili gli interventi consistenti:

a) nella progettazione, realizzazione e installazione di corner o vetrine, fisiche o virtuali, elaborati nel rispetto dei modelli resi disponibili dall'Assessorato, da ubicare presso le stesse imprese beneficiarie nonché nell'adeguamento dei locali destinati ad ospitare gli stessi corner o vetrine;
b) nell'acquisto di prodotti dell'artigianato artistico sardo esclusivamente destinati all'utilizzo all'interno delle stesse imprese beneficiarie e realizzati unicamente da soggetti regolarmente iscritti all'albo degli artigiani presso una delle sedi camerali della Regione Autonoma della Sardegna. L'Avviso indicherà con maggior dettaglio le condizioni, il numero minimo di prodotti acquistabili e le tipologie merceologiche.

Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale nei seguenti limiti percentuali massimi:

- 10% dell'investimento complessivo ammissibile per la progettazione dei corner o delle vetrine, fisiche e/o virtuali, e dell'adeguamento dei locali di cui al precedente punto a) destinati ad ospitare gli stessi corner o vetrine nonché i prodotti di cui al punto precedente b);
- 90% dell'investimento complessivo ammissibile per investimenti, materiali ed immateriali, per la realizzazione, installazione e acquisto delle vetrine o corner;
- 30% dell'investimento complessivo ammissibile per l'adeguamento dei locali destinati ad ospitare corner o vetrine, fisiche e/o virtuali, nonché i prodotti di cui al punto b);
- 90% dell'investimento complessivo ammissibile per l'acquisto dei prodotti di cui al punto b).

Sono prodotti dell'artigianato artistico le produzioni e le opere di elevato pregio estetico ispirate a forme, modelli, disegni, decori, stili tipici delle tradizioni locali sarde. A solo titolo esemplificativo, le principali categorie merceologiche interessate sono le ceramiche, i gioielli, i tessuti, il legno, i metalli lavorati,

l'intreccio, il vetro, il pellame e il lapideo.

Le spese ammissibili devono essere sostenute entro e non oltre 5 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, con l'esclusione di qualsiasi possibilità di proroga.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

I corner e vetrine, fisiche o virtuali, nonché i locali oggetto di adeguamento destinati ad ospitare gli stessi ed i prodotti acquistati di cui al precedente punto b) devono essere vincolati alla destinazione per un periodo minimo pari a 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione definitiva del contributo.

## ART. 6 - FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, nella forma di contributo in conto capitale nei limiti delle intensità del 90% dei costi ritenuti ammissibili in fase di valutazione. Il contributo non potrà comunque essere superiore ad € 50.000.

Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 10% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità a favore delle stesse spese ammissibili.

## ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello.

Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, verranno disciplinati con apposito Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande. Non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento i cui lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda di agevolazione.

## ART.8 - PROCEDURA ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande sono esaminate dal Soggetto Attuatore che ne verifica l'ammissibilità formale; le domande che superano la verifica di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito effettuata applicando i seguenti criteri che verranno analiticamente indicati nell'Avviso pubblico:

I. La Coerenza dell'operazione.

II. L'Efficacia dell'operazione.

III. L'Efficienza dell'operazione.

IV. L'Utilità dell'operazione.

V. La Sostenibilità/Durabilità dell'operazione.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione ed i relativi pesi saranno definiti nell'Avviso pubblico. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. L'Avviso indicherà il punteggio minimo necessario perché la domanda possa essere dichiarata ammissibile all'agevolazione.

## ART. 9 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva - anche per il tramite del soggetto attuatore - di comunicare al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

Il provvedimento di concessione prevede, in particolare, l'assunzione dei seguenti obblighi per l'impresa beneficiaria, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:

- l'impegno a mantenere nell'attivo dell'impresa e nella struttura beneficiaria dell'aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i beni ammessi alle agevolazioni;
- l'obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e dei contratti collettivi nazionali;
- l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 5 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria;
- l'impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 10% dell'investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- l'impegno a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzioni o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario (civile, penale o amministrativo), che dovessero interessare l'operazione cofinanziata.

Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di quelle nazionali e comunitarie. Le imprese hanno l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo pari a cinque anni successivi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale nell'esercizio dell'attività di controllo.

Ulteriori obblighi potranno essere previsti dall'Avviso pubblico.

ART. 10 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le agevolazioni sono erogate subordinatamente all'effettiva realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa presentata che deve consistere in fatture o documenti fiscalmente regolari, rilasciati in originale e debitamente quietanzati.

L'ammontare del contributo a saldo verrà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione.

ART. 11 - REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca**.**

ART. 12 - DURATA DEL REGIME D'AIUTO

Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2015 fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.